



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 14 settembre 2011 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato On.le Nello Musumeci, assistito dal Dirigente della Divisione VIII della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro dott. Giuseppe Sapio e dai dott.ri Antonio Leggio, Andrea Annesi e Francesca Cirelli, presente altresì Italia Lavoro in persona del dott. Piergiorgio Martufi, si è tenuta una riunione

**TRA**

- Mazzoni Pietro SpA rappresentata dal dr. Gianni Salerno.

**E**

- FIM CISL, Fiom CGIL, UILM, UIL e FISTEL, CISL in persona dei Sigg.ri Stefano Lombardi, Candido Omicciulo, Enrico Azzaro ed Alfonso Coppola, unitamente alle strutture territoriali ed alla RSU delle sedi interessate

**Premesso che:**

- PIETRO MAZZONI SPA relativamente alle unità produttive di Triggiano (BA), Foggia, Brindisi, L'Aquila, Avezzano (AQ), Palmi, Lamezia Terme, San Giovanni in Fiore (CS), al fine di ridurre l'impatto traumatico derivante dalla chiusura delle citate unità, ha attuato un piano di gestione delle eccedenze sostenuto, dapprima, da un periodo di CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività per tutto il 2009, successivamente, è stato concesso lo strumento eccezionale della CIG in deroga, autorizzata sino al 31/12/2010, cui è seguito un ulteriore periodo di proroga di 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2011 sino al 30 giugno 2011, al fine di non compromettere l'efficacia degli strumenti in atto.
- L'Azienda, in data 15 aprile 2011, ha avviato una procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 24 l. 223/91, per complessive 155 unità lavorative come di seguito distribuite:
  - sede di Triggiano: n. 29 unità lavorative;
  - sede di Foggia: n. 10 unità lavorative;
  - sede di Brindisi: n. 13 unità lavorative;
  - sede di L'Aquila: n. 11 unità lavorative;
  - sede di Avezzano (AQ): n. 2 unità lavorative;
  - sede di Palmi (CS) n. 16 unità lavorative;
  - sede di Lamezia Terme: n. 21 unità lavorative;
  - sede di S.Giovanni in Fiore (CS): n. 51 unità lavorative;
- In data 28 aprile 2011 si è esaurita la fase sindacale della suddetta procedura di mobilità senza che si pervenisse ad un accordo.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

- Conseguentemente alla trasmissione del mancato accordo, il Ministero aveva provveduto a convocare le Parti per il giorno 28 giugno 2011 per l'espletamento della fase amministrativa.
- All'esito della citata riunione, le Parti, dopo ampia ed approfondita discussione in merito alla situazione aziendale e alle motivazioni alla base della comunicazione di apertura della procedura di mobilità, non rinvenendo, al momento, le condizioni per un'intesa condivisa, sottoscrivevano verbale di mancato accordo.
- Conseguentemente la società provvedeva a risolvere il rapporto di lavoro per le 155 unità lavorative in esubero presso i cantieri già chiusi sopra citati.
- Successivamente su sollecitazione delle OO.SS., azienda e OO.SS. si sono nuovamente confrontate al fine di approfondire ulteriormente le opportunità di utilizzo di strumenti idonei a rivedere i licenziamenti già intimati in forza della procedura di mobilità conclusa senza accordo.
- Le OO.SS., inoltre, in relazione alla comunanza di problematiche che coinvolgono le aziende del settore - Ciet Spa, Mazzoni Pietro Spa e Sielte Spa - impegnate nella risoluzione di identiche criticità occupazionali, hanno sottoposto alla valutazione del Sottosegretario di Stato On.le Nello Musumeci le proposte di costruzione delle condizioni per il ricorso, da parte delle sopra citate società, ad un ulteriore periodo di Cig in deroga.
- Pertanto, all'esito di una prima fase di attuazione di un percorso di riduzione del bacino di esuberi del settore, le società - Sielte, Mazzoni e Ciet - e le OO.SS., unitamente alle Regioni interessate, sono state convocate presso questo Ministero, alla presenza del Sottosegretario di Stato On.le Nello Musumeci, per un esame complessivo dei risultati fin qui conseguiti e di quelli conseguibili attraverso l'utilizzo di strumenti di gestione oggetto di esame della riunione odierna.
- Il Sottosegretario di Stato On.le Nello Musumeci, considerata la rilevanza sociale del problema rappresentato anche alla luce della perdurante situazione di crisi, ha valutato positivamente la possibilità di utilizzo di un ulteriore e definitivo periodo semestrale di CIG in deroga al fine di sostenere le iniziative di gestione delle eccedenze che le società si sono impegnate a perseguire.

VISTA

La legge del 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 ha previsto che nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2 comma 138 della legge 191/2009 possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO

il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e in particolare il co. 8, dell'art. 19 che stabilisce la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale;



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

**VISTO**

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011 con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva;

**CONSIDERATO PERTANTO**

che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% di sostegno al reddito che può essere a carico del FSE-POR; che la percentuale medesima, fermo restando l'ammontare complessivo del FSE-POR, potrà essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale, dei Fondi nazionali.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

1. Mazzoni Pietro SPA, ai sensi dell'art. 1, co. 30 legge 220/2010, chiederà la prosecuzione della proroga del trattamento di CIG in deroga, scaduto il 30.06.2011, per la durata di mesi 6, a decorrere dal 1° luglio 2011, quale periodo ultimo e definitivo ritenuto necessario per il completamento del piano di gestione delle residue eccedenze occupazionali non essendo utilizzabili altri strumenti previsti dalla legislazione ordinaria.
2. Il trattamento viene richiesto per n. 143 unità lavorative, ulteriormente ridottesi rispetto all'apertura della procedura di mobilità, come di seguito distribuite:

UNITA' PRODUTTIVE	ENTITA' NUMERICA
Triggiano	23
Foggia	9
Brindisi	13
L'Aquila	11
Avezzano (AQ)	2
Lamezia T.	20
Palmi (CS)	15
S.Giovanni in Fiore (CS)	50
<b>TOTALE</b>	<b>143</b>



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

3. I lavoratori verranno sospesi a zero ore ed essendo cessata ogni attività presso i suddetti cantieri non verranno applicati meccanismi di rotazione.
4. L'azienda richiederà il pagamento diretto con anticipazione da parte dell'INPS, secondo quanto stabilito all'art. 7 -ter, comma 3, D.L. 5/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 33/2009 così come modificato dall'art. 1 co. 31 della legge 220/2010.
5. L'azienda, nel più breve tempo possibile e comunque entro venti giorni dalla stipula del presente accordo, si impegna a presentare istanza di CIG in deroga corredata degli elenchi nominativi dei lavoratori destinatari del trattamento atteso che, in mancanza dei predetti elenchi, la Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro non potrà avviare l'iter per la predisposizione del decreto interministeriale per l'autorizzazione del trattamento in deroga.
6. L'azienda, nel più breve tempo possibile e in ogni caso prima della presentazione dell'istanza alla competente Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, si impegna, altresì, a trasmettere i medesimi elenchi nominativi, possibilmente con i relativi recapiti, alle Regioni Puglia, Calabria, Abruzzo al fine di consentire alle stesse di poter tempestivamente individuare i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale per programmare le attività di propria competenza.
7. Nel corso del periodo di intervento della CIG in deroga, le Parti concordano di attivare azioni finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al completamento delle residue eccedenze, attraverso l'utilizzo dei seguenti strumenti:
  - a) Con riferimento alla procedura di mobilità, conclusa con mancato accordo del 28.06.2011, la società dichiara di impegnarsi a revocare i licenziamenti già intimati relativamente a quei lavoratori che accetteranno le condizioni della CIG in deroga; le Parti concordano che la procedura di mobilità venga utilizzata nel rispetto dei seguenti criteri concordati alternativi a quelli di cui all'art. 5 della legge 223/91:
    - potranno essere collocati in mobilità fino ad un massimo di 70 unità lavorative;
    - saranno comunque collocati in mobilità i lavoratori che già posseggono i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia o che li maturino nel corso o al termine del periodo di cig in deroga o di mobilità;
    - saranno, altresì collocati in mobilità i lavoratori che manifesteranno la non opposizione alla collocazione in mobilità previa sottoscrizione di verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 1965 e ss. cc, 2113 cc e 411 e 412 cpc.
    - Il termine per la collocazione in mobilità dei lavoratori di cui al presente punto 7 è procrastinato, ex art. 8- 4° co- legge 236/93, al 31.12.2011.
  - b) azioni finalizzate a favorire, la riqualificazione/formazione mirata alla ricollocazione del personale sospeso in Cig in deroga presso altre Aziende dello stesso e di diverso settore,



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

operanti nel territorio. Tale opportunità è collegata alla disponibilità delle competenti Istituzioni Locali a realizzare percorsi di formazione e riqualificazione professionale finalizzati al reimpiego dei lavoratori, sulla scorta degli eventuali fabbisogni presenti sul territorio. A tal fine Mazzoni Pietro SpA potrà fornire agli Enti competenti il proprio ausilio nella predisposizione dei percorsi formativi, in termine di know-how e consulenze tecniche, anche con la collaborazione di ITALIA LAVORO per le attività di monitoraggio e selezione; detta collaborazione è subordinata all'eventuale inserimento degli esuberanti in appositi programmi da parte delle regioni coinvolte;

- c) azioni finalizzate al reimpiego del personale in CIG in deroga con opportunità di trasferimento presso le sedi Mazzoni Pietro Spa, ove dovessero crearsi le condizioni di bisogno occupazionale e di specifiche professionalità. Al fine del riassorbimento del personale eccedente si conviene, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 c.c., la possibilità di assegnazione a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte;
- d) outsourcing;
9. Italia Lavoro su incarico della Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, al fine del costante aggiornamento della spesa:
- acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento di CIG in deroga,
  - effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori effettivamente sospesi nel bimestre di riferimento e sull'andamento del piano di gestione secondo modalità da concordare con la Società.
10. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale ( mod. DID – COD SR106)
11. Le parti effettueranno incontri di verifica, su richiesta, in sede territoriale, sull'andamento della CIG in deroga e sull'evoluzione della situazione aziendale.

La Regione Calabria, ha manifestato il proprio impegno ad erogare la propria quota parte di sostegno al reddito in favore dei lavoratori della Mazzoni Pietro SPA che operano presso le unità produttive site sul territorio regionale secondo quanto previsto l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011.

La Regione Puglia con nota prot. n. 060/0025734 del 5 settembre 2011 ha manifestato l'impegno all'erogazione propria quota parte di sostegno al reddito in favore dei lavoratori della Mazzoni Pietro SPA che operano presso le unità produttive site sul territorio regionale secondo quanto previsto l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011.

La Regione Abruzzo con nota prot. n. RA/181760DL23/P/U1 del 6 settembre 2011 ha manifestato l'impegno all'erogazione propria quota parte di sostegno al reddito in favore dei lavoratori della Mazzoni Pietro SPA che operano presso le unità produttive site sul territorio regionale secondo quanto previsto l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti concordano che la procedura di mobilità avviata, ex art. 4 L. 223/91, il 7 aprile 2011 per n. 155 lavoratori ed esauritasi in fase amministrativa il 28 giugno 2011 con mancato accordo, è da intendersi conclusa con accordo secondo i criteri convenuti tra le Parti e, pertanto, si ritiene superato il mancato accordo del 28 giugno 2011, le Parti, altresì, si danno atto di aver raggiunto l'accordo governativo di cui all' art. 1 c. 30 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011).

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

*[Handwritten signatures]*  
PER ITALIA LAVORO

Per MAZZONI PIETRO SPA

*[Handwritten signature]*

p. OO.SS.

*[Handwritten signatures]*